

BENI CONFISCATI

Cooperare per la legalità



Foto di Calcestruzzi Ericina Libera Società Cooperativa (Trapani), nata da un Workers buyout.

Indice

- [I beni confiscati alla criminalità organizzata e il ruolo del Terzo settore della cooperazione](#) pag. 3
- [La genesi](#) pag. 7
- [Il ruolo di Legacoop e delle cooperative](#) pag. 9
- [Come funziona la gestione di un bene confiscato](#) pag. 11
- [Cenni normativi](#) pag. 18
- [Le storie e i protagonisti](#) pag. 22
- [Conclusioni e prospettive](#) pag. 31
- [Bibliografia](#) pag. 33

1. I beni confiscati alla criminalità organizzata e il ruolo del Terzo settore e della cooperazione

Il **riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata di stampo mafioso** è iniziato nel 1996. Grazie alla raccolta di un milione di firme realizzata dall'associazione "**Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie**", è stata prima presentata e poi approvata dal Parlamento la proposta di legge di Giuseppe Di Lello Finuoli (allora deputato dei Progressisti ed ex magistrato) - co-firmata, tra gli altri, dall'attuale Presidente della Repubblica **Sergio Mattarella**, allora deputato del Partito popolare italiano - che ha introdotto la norma che riconosce questa possibilità ad organizzazioni senza scopo di lucro, **e attribuisce un ruolo particolare alle cooperative sociali** in qualità di **uniche imprese ammesse** alla gestione di questo tipo di immobili. L'obiettivo del riuso stabilito dalla legge, di cui nella sezione dedicata alla normativa si parlerà in modo più approfondito, è quello di **rispondere alle esigenze del benessere collettivo** e non privato. Con il passare del tempo le disposizioni sono cambiate e, a partire dal 2017, è stata data la possibilità a **tutte le cooperative a mutualità prevalente** di riutilizzare i beni immobili confiscati, ed è stata allargata questa possibilità anche ai **beni sequestrati**.

A fianco dei soggetti associativi e del terzo settore, la cooperazione, sia sociale che non, oggi è tra i soggetti individuati dal legislatore per realizzare il riuso sociale dei beni immobili confiscati. Si tratta, da un lato, di un riconoscimento importante, coerente con quanto indicato nella Costituzione riguardo alla funzione sociale della cooperazione, e dall'altro di una grande responsabilità, che chiama la cooperazione a dare il suo contributo.

La diversità dei potenziali soggetti gestori (soggetti senza fine di speculazione privata, sia del terzo settore che della cooperazione) è una ricchezza che va valorizzata, in quanto ogni realtà, con le proprie specificità, può dare un contributo importante all'indebolimento delle organizzazioni criminali dal punto di vista culturale ma anche sociale, economico e produttivo.

Sottrarre beni immobili e mobili alla mafia restituendoli alla collettività è un'attività che nel tempo si è affermata come **simbolo di impegno per il bene comune**: non soltanto strumento di lotta alla criminalità - alla quale vengono tolti i mezzi di sostentamento - ma **opportunità di rinascita** in luoghi dove la presenza della criminalità organizzata è pervasiva e sono molto scarse le alternative di occupazione.

Ad oggi, nel 2024, **in tutte le regioni ci sono beni confiscati riutilizzati**, a dimostrazione che, da un lato, la criminalità organizzata di stampo mafioso **non risparmia nessun territorio** e ha infettato ogni angolo d'Italia, superando i pregiudizi che la relegano a un'esclusiva del Mezzogiorno, dall'altro, che **in tutti i territori ci sono realtà disponibili e interessate a gestirli**: secondo le elaborazioni di Libera dei dati dell'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), a febbraio 2024 sono in tutto **42.419** i beni in gestione da parte della stessa ANBSC e destinati sul territorio del nostro Paese. **I Beni in gestione** sono quelli sottoposti a confisca anche non definitiva, quindi ancora in attesa di giudizio a seguito di

impugnazione o ricorso (dalla confisca di secondo grado, passano nella gestione diretta dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati, ANBSC, fino a quel momento, sono gestiti da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale). I **beni destinati** sono invece quelli che sono stati trasferiti ad altre amministrazioni dello Stato, per finalità istituzionali o usi governativi, o a Comuni, Regioni, città metropolitane e Province per scopi istituzionali, sociali o economici.

La **Sicilia** è in testa sia per quanto riguarda i **beni immobili in gestione all'ANBSC** (3.416 unità) **sia per i destinati** (2.556), il **Piemonte** e la **Lombardia** sono la seconda e la terza regione per numero di beni in gestione (2.688 e 2.665), **Campania** e **Calabria** sono infine argento e bronzo nella categoria dei destinati con 2.406 e 1.290 beni.

Di seguito la tabella con i dati di **tutte** le regioni italiane (ottobre 2024, dati ANBSC).

Regione	Numero di beni in gestione all'ANBSC	Numero di beni destinati dall'ANBSC ad istituzioni ed enti locali
Abruzzo	1.552	1.052
Basilicata	227	165
Calabria	1.590	1.290
Campania	2.665	2.165
Emilia-Romagna	891	671
Friuli-Venezia Giulia	267	178
Lazio	875	650
Liguria	150	110
Lombardia	420	316

Marche	196	146
Molise	100	43
Piemonte	2.688	2.058
Puglia	938	729
Sardegna	5	4
Sicilia	3.416	2.556
Toscana	3.106	2.406
Trentino-Alto Adige	30	28
Umbria	293	210
Valle d'Aosta	1.880	1.437
Veneto	3.137	2.477
Totale Italia	22.548	19.871

Quali sono i vantaggi del riutilizzo di un bene confiscato?

Il riuso sociale dei beni confiscati rappresenta in primis un'opportunità per il territorio in cui si trova, perché permette di attivare un meccanismo risarcitorio alle comunità locali permettendo di trasformare un bene da strumento di gestione del potere criminale a strumento per realizzare attività di interesse collettivo.

L'ente che gestisce un **bene confiscato** può trasformarsi in un **soggetto attivo nella lotta alla criminalità** organizzata e nella **promozione della legalità**, offrendo **fattiva collaborazione agli enti locali**, nello svolgimento delle proprie attività, associative o di impresa cooperativa.

Tecnicamente, l'ente può acquisire il bene immobile confiscato - appartamento, palazzo terreno, capannone, magazzino - a **titolo gratuito in comodato d'uso** pluriennale, impegnandosi a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria ed utilizzandolo per le proprie attività di impresa.

Nel caso di un'azienda confiscata, esiste la possibilità di [costituire un Workers buyout](#) da parte dei **dipendenti che volessero proseguire l'attività dell'impresa**, così da conservare il proprio posto di lavoro e aspirare a diventare cooperatori, garantendo al tempo stesso i livelli occupazionali e il know how. **Legacoop offre i propri strumenti** di supporto a sostegno di chiunque intenda intraprendere questo percorso.

Per chi ha poi voglia di impegnarsi in attività di comunicazione e sensibilizzazione, ottenere la gestione di un bene confiscato dà la possibilità di coinvolgere le comunità permettendo accresce la visibilità dell'ente e la sua reputazione sul territorio locale e nazionale, con un notevole impatto mediatico.

Quanto ai vantaggi dal punto di vista della **comunità** nella quale viene gestito il bene, i principali sono quelli di rappresentare un presidio contro la criminalità organizzata e un simbolo di rinascita. La gestione sociale di un bene sottratto alla malavita organizzata è l'occasione per **assumere un ruolo attivo nella costruzione di un territorio e nella vita dei suoi abitanti**. Vi sono poi un'ulteriore serie di vantaggi:

- creare o mantenere posti di lavoro e opportunità di investimento nella zona dove il bene è situato;
- erogare o potenziare i servizi sociali offerti alla comunità, ad esempio servizi socio-educativi, culturali o ricreativi;
- la possibilità di realizzare progetti finalizzati all'inclusione sociale di persone svantaggiate, ad esempio ex detenuti, tossicodipendenti o minori a rischio;
- il recupero di un bene e la sua riqualificazione attraverso investimenti privati può rendere più attraente un territorio per altre realtà simili, imprese, investitori.

2. La genesi

Le prime discussioni risalgono agli anni '80, in concomitanza con l'introduzione delle prime misure di sequestro e confisca dei beni mafiosi. All'epoca, il focus era principalmente sullo **sfruttamento economico** di questi beni come strumento di risarcimento per le vittime e di dissuasione per i potenziali mafiosi.

L'intuizione di **colpire i beni per colpire la mafia e il suo sistema di potere** è da attribuire per primi ai deputati **Pio La Torre** (del Partito comunista, qualche anno dopo ucciso dalla mafia stessa) e **Virginio Rognoni** (della Democrazia cristiana, a lungo vicepresidente della Camera dei deputati), autori della legge nota coi loro nomi (legge "Rognoni-La Torre", 646/1982) che per prima, all'inizio degli anni '80, ha tracciato il solco normativo sul quale cammina oggi il riuso: la legge **introduce per la prima volta il sequestro e la confisca dei beni come misure di contrasto** alla mafia senza tuttavia specificare una destinazione precisa per il futuro di quanto sottratto. Tuttavia, con il passare del tempo, è emersa la consapevolezza che il riutilizzo sociale dei beni confiscati potesse avere un **impatto più profondo** non solo sulle vittime di mafia, ma anche sulla **società civile** nel suo complesso.

“Una **rapida destinazione dei beni immobili improduttivi o costituiti in azienda** e una effettiva destinazione a fini sociali o istituzionali dei profitti derivanti da attività illecite costituiranno un beneficio inestimabile per le comunità sul cui territorio le attività illecite si sono dispiegate”. Questa la premessa della proposta di legge di Finuoli che nel 1996 ha dato il via al dettato normativo del riuso sociale dei beni e che viene **considerata la legge “madre” di questa pratica, supportata dalla raccolta di 1 milione di firme da parte di Libera.**

Scrivendo il deputato che grazie a questa disposizione **“scomparirà o si attenuerà di molto il valore simbolico negativo di un potere mafioso**, a volte intoccabile anche dopo una pronuncia dell'autorità giudiziaria, costituito da aziende, complessi immobiliari, e altri beni, confiscati, mai utilizzati e **lasciati deteriorare a fronte di una carenza cronica** di sedi istituzionali, di aule scolastiche, di case, di centri sociali e altro”.

Nel marzo del 1996, quando la legge istitutiva del riuso sociale è entrata in vigore, si è aperta per le cooperative sociali questa opportunità che **in modo intrinseco risponde ai valori del mondo cooperativo** e ai dettami della Costituzione a riguardo (articolo 45), ovvero **la mutualità e l'assenza di fini di speculazione privata**. A sua volta, **Legacoop**, in qualità di principale associazione di imprese cooperative sul territorio italiano, ha ascoltato i bisogni che via via emergevano tra le proprie aderenti riguardo al riuso, intravedendo in questa possibilità una nuova opportunità di mettere a terra i valori cooperativi, concretizzando la lotta alla mafia e allo stesso tempo valorizzando lavoro e comunità.

Così, in collaborazione con Libera, **Legacoop ha dato la sua disponibilità per il progetto “Libera Terra”** per favorire il riuso sociale di terreni agricoli. Obiettivo del progetto era la nascita di nuove cooperative sociali di tipo B, costituite per bando pubblico, per gestire beni confiscati alle mafie, in larghissima parte terreni agricoli, **e nel 2001** viene fondata **la prima cooperativa Libera Terra**, intitolata a Placido Rizzotto, il sindacalista ucciso dai gabello mafiosi nel 1948 per la sua attività a sostegno dei braccianti agricoli nel corleonese.

Da quella prima esperienza ne sono nate altre e così Libera Terra ha finito per rappresentare una progettualità che ha stimolato anche altre cooperative ad impegnarsi nel riuso sociale dei beni confiscati e infatti oggi si contano più di 200 cooperative che gestiscono beni confiscati: **cooperative di lavoro e sociali**, che hanno giocato un ruolo essenziale nell'avviare percorsi di cambiamento culturale nei territori in cui operano, dando dignità al lavoro e valorizzando le risorse territoriali.

Questa esperienza - che successivamente in questo approfondimento racconteremo più nel dettaglio - ha svolto un ruolo da apripista per una serie di cooperative che si sono distinte nel percorso di riuso sociale dei beni **trasformando territori, comunità, lavori e vite.**

3. Il ruolo di Legacoop e delle cooperative

La cooperazione, per via dell'intrinseco carattere sociale, mutualistico e territoriale che la contraddistingue, è la rete da cui naturalmente sorgono e si alimentano le esperienze di riuso di beni confiscati alla criminalità organizzata, a fianco delle esperienze portate avanti dai soggetti del Terzo Settore. Anche per questo, dopo la creazione della cooperativa Libera Terra nel 2001, nel maggio 2006 un'iniziativa di diverse imprese cooperative, per la maggior parte aderenti a Legacoop Bologna, ha portato alla creazione di "**Cooperare con Libera Terra**", l'Agenzia per lo sviluppo cooperativo e la legalità, un progetto tutt'ora in vita che ha come propria missione il consolidamento e il supporto allo sviluppo imprenditoriale delle cooperative che gestiscono beni e terreni confiscati al crimine organizzato attraverso il **trasferimento di know how**. Si tratta, come spiega la stessa Agenzia sul proprio sito internet, di una "**banca delle competenze**" e di esperienze al servizio delle giovani cooperative che aderiscono alla rete di Libera Terra. Dai 25 soci iniziali, oggi l'Agenzia conta **70 soci**, fra cui **Legacoop**, presente nelle sue varie anime territoriali e settoriali.

Oggi, dopo 28 anni dall'approvazione della legge 109, sono **240** le cooperative che gestiscono beni confiscati, di cui **83 aderenti a Legacoop**: un fatturato di **465 milioni di euro**, che non dipende soltanto dai beni gestiti, per un totale di occupati, tra soci e lavoratori, di 10.500 persone.

Questa esperienza è risultata utile a Legacoop anche per sviluppare una **casistica sul riuso dei beni** e ad accrescere le proprie competenze sull'argomento, ponendo un'attenzione sempre maggiore nel supporto alle cooperative che gestiscono i beni che, pian piano, appartengono a un ventaglio di settori sempre più esteso: **sociali, logistica e di distribuzione**, solo per citarne alcune.

Durante l'ultimo **Congresso**, nel 2023, Legacoop si è posta l'obiettivo di trasformare il suo ruolo nella gestione dei beni: non più soltanto di supporto, ma di **polo attrattivo** per incrementare nuove esperienze positive. "È necessario inaugurare una fase di dialogo con i diversi enti coinvolti, per trovare soluzioni comuni, superare diffidenze e affrontare insieme le criticità - ha dichiarato il presidente, **Simone Gamberini** -. Un dialogo che può contribuire ad aumentare il numero dei beni gestiti, a **offrire soluzioni nelle fasi transitorie**, sempre nel pieno rispetto delle finalità risarcitorie alla base dell'idea di riuso sociale dei beni confiscati, e del principio di trasparenza e pari opportunità, che il codice antimafia richiama chiaramente".

In occasione del [seminario](#) "Raccontiamo il bene - Per un rinnovato impegno sui beni confiscati alle mafie", il 21 marzo 2024, organizzato da Libera nell'ambito della XXIX Giornata Nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Gamberini ha ricordato anche come, nel tempo, l'impegno delle cooperative sia andato oltre la gestione dei

beni: molte realtà hanno dato la propria disponibilità a gestire i beni in fase di sequestro e in fasi transitorie, ad acquistare beni mobili o aziendali dall’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

“Purtroppo - ha concluso il presidente - queste disponibilità, che contribuirebbero a dare soluzioni più efficaci al tema del riuso dei beni, non sempre sono state raccolte. Noi siamo convinti che ci sia un obiettivo unico e comune: **difendere lo strumento del riuso sociale con i fatti e le esperienze concrete**. Per questo ribadiamo la nostra volontà di continuare a dare il nostro apporto, anche stimolando ulteriormente le cooperative a mettersi in gioco su questo e lavorando dal punto di vista culturale in questa direzione”.

Uno degli [eventi](#) che più di recente hanno confermato questo impegno di Legacoop è la firma, avvenuta il 7 marzo 2024, di un accordo fra Libera Calabria e Legacoop Calabria.

“Il protocollo - ha spiegato il presidente di Legacoop Calabria Lorenzo Sibio alla [Gazzetta del Sud](#) - vincola noi e Libera a promuovere la nascita di nuove realtà e a rafforzare la rete tra tutti i soggetti impegnati nell'utilizzo dei beni confiscati per il bene comune. **Legacoop (in Calabria) ha tra i suoi associati circa 30 realtà cooperative** che gestiscono beni confiscati; realtà che offrono servizi e fanno economia, producendo posti di lavoro sano, equo, stabile e ben retribuito. Realtà che contribuiscono alla crescita del territorio, e sono baluardo di legalità in territori spesso difficilissimi”. I settori principali in cui queste realtà operano sono il welfare, i servizi sociali, ma anche l’agricoltura, attraverso vere e proprie imprese.

4. Come funziona la gestione di un bene confiscato

DAL SEQUESTRO ALLA DESTINAZIONE

Nell'ambito del **processo di destinazione dei beni confiscati** è possibile individuare due fasi, che si sovrappongono dal punto di vista temporale, ma non strutturale:

- la **fase giudiziaria**, che va dalla presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale fino alla confisca definitiva;
- la **fase amministrativa**, che va dalla confisca definitiva fino alla destinazione del bene.

Nell'iter che dal sequestro conduce all'eventuale destinazione, i beni sono gestiti da **diversi soggetti**, in funzione della tipologia e della fase del procedimento.

- I **beni immobili** sono affidati - dal sequestro alla confisca di II grado (fase 1) - all'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale contestualmente al provvedimento di sequestro e scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e - dalla confisca di II grado (art. 110 c.2, lett.d) del Codice Antimafia) alla destinazione (fase 2) - all'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC). Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino all'assegnazione o destinazione, gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi.

- I **beni aziendali** sono affidati - dal sequestro alla confisca di II grado (fase 1) - all'amministratore giudiziario, scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e - dalla confisca di II grado alla destinazione (fase 2) - all'ANBSC. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere dell'amministratore giudiziario e del pubblico ministero, ne dispone la messa in liquidazione.

- **Altri beni.** Le **somme di denaro** (compresa ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale), escluse quelle che derivano dalla gestione di aziende, affluiscono al **Fondo Unico di Giustizia**. Le somme di denaro possono essere prelevate dall'amministratore - dal sequestro alla confisca di II grado (fase 1) - e dall'Agenzia - dalla confisca di II grado alla destinazione (fase 2) - per far fronte alle spese necessarie alla gestione dei beni che afferiscono al rispettivo procedimento. I **beni mobili** sono affidati - dal sequestro alla confisca di II grado (fase 1) - all'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale contestualmente al provvedimento di sequestro e scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e - dalla confisca di II grado alla destinazione (fase 2) - all'Agenzia.

I beni mobili sequestrati e confiscati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, o possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ai soggetti indicati per il riuso sociale, tra cui le cooperative sociali e le altre cooperative a mutualità prevalente. Qualora non possano essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie il tribunale, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione dell'amministratore giudiziario, può destinarli alla vendita. Se improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

- **L'amministratore giudiziario**

Soggetto centrale nella gestione dei beni sequestrati fino alla confisca di II grado è l'amministratore giudiziario. Viene nominato insieme al giudice delegato alla procedura dal Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione, organo collegiale composto di tre membri (presidente e due *a latere*), con il provvedimento con il quale dispone il sequestro. È chiamato a svolgere una sorta di **gestione sostitutiva per conto altrui**, in attesa che sia determinato il futuro titolare. Viene scelto tra gli iscritti all'albo nazionale degli amministratori giudiziari, gestito dal ministero della Giustizia. L'albo, di recente istituzione, è stato concepito per far fronte alla crescita esponenziale dei sequestri, che necessitano sempre più di personale professionalizzato, e per garantire trasparenza nella rotazione degli incarichi.

I compiti dell'amministratore giudiziario consistono nella **custodia, conservazione e amministrazione** dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento con lo scopo di **incrementare, se possibile, la redditività**. Entro **30** giorni dalla nomina, è chiamato a redigere una relazione particolareggiata dei beni sequestrati indicando le **forme di gestione più redditizie** da trasmettere al giudice delegato. Nel caso di **beni aziendali**, la relazione deve essere presentata al Tribunale entro sei mesi per essere approvata con decreto motivato al fine di consentire la prosecuzione dell'azienda stessa. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa viene preclusa la continuazione dell'attività e il Tribunale dispone la messa in liquidazione salvo non venga richiesta, su segnalazione dell'amministratore giudiziario e istanza del P.M., la dichiarazione di fallimento al Tribunale competente.

L'amministratore può compiere essenzialmente **atti di ordinaria amministrazione**. Atti quali concessioni di ipoteche, compromessi, transazioni, fidejussioni, mutui, alienazione di immobili e amministrazione straordinaria possono essere compiuti solo previa autorizzazione del giudice delegato.

Al termine della gestione deve essere presentato il conto della gestione. In caso di irregolarità, il giudice può invitare l'amministratore giudiziario a effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.

- ANBSC

I compiti assegnati all'Agenzia attengono alle due fasi del processo di gestione:

- la **fase giudiziaria**, che va dal provvedimento di sequestro alla confisca definitiva e si esplica in una **attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria** e nell'attività di amministrazione dopo la confisca di secondo grado.

- la **fase amministrativa** che inizia con la definitività del provvedimento di confisca e si esplica nelle attività di gestione e destinazione dei beni entro **90** giorni.

Nello specifico, le attività che l'Agenzia è chiamata a svolgere si risolvono in:

a) azioni di monitoraggio da svolgersi mediante:

1. acquisizione di dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sia nel corso del procedimento penale che nel procedimento di prevenzione;
2. acquisizione di informazioni sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca;
3. verifica dello stato dei beni;
4. accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni;
5. la programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
6. l'analisi dei dati acquisiti;
7. l'analisi delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione.

b) coadiuvazione dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione;

c) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione, dopo l'adozione da parte del tribunale del decreto di confisca;

d) impulso per l'adozione di iniziative e provvedimenti necessari alla tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

- Fondo unico di giustizia

Il Fondo unico di giustizia (FUG) è stato istituito con [decreto legge 112/2008](#) (misure urgenti per lo sviluppo economico) per perseguire alcuni obiettivi:

- a) **censire** e gestire in modo centralizzato il denaro e i titoli sequestrati (e poi confiscati);
- b) **mettere a reddito** il denaro e, per quanto possibile, i titoli;

c) **utilizzare almeno il denaro, sia quello dimenticato nei procedimenti, sia quello sequestrato, anticipandone la destinazione prima della confisca definitiva.** Va ribadito che il sequestro è un provvedimento che sottrae provvisoriamente il bene (denaro o titoli nel caso in esame) che può, all'esito del procedimento, essere restituito al titolare o essere confiscato con definitiva acquisizione nelle casse dello Stato. Per tutta la durata del procedimento, questo denaro può essere utilizzato.

Nel novero delle risorse del Fondo, a seguito di provvedimenti di sequestro o di confisca, rientrano **risorse monetarie liquide** (somme di denaro e relativi proventi, inclusi dividendi, cedole, interessi, frutti civili e il controvalore dei titoli alla scadenza o in caso di vendita se confiscati) e **valori non liquidi relativi a titoli, prodotti assicurativi, crediti finanziari, conti di deposito titoli, depositi a risparmio** e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto patrimoniale. Non rientrano tra le somme di denaro o tra i proventi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca in quanto necessari alla gestione dell'impresa oggetto di sequestro.

Si tratta di un fondo *ad incertam personam* perché, ignorando l'esito del procedimento, non si sa a monte chi potrà esserne il beneficiario, se di nuovo il soggetto che è stato oggetto di sequestro o, a valle di un provvedimento di confisca, il bilancio dello Stato.

DESTINAZIONE

A seguito della confisca definitiva, **i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato**, liberi da oneri e pesi. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo in cui si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

Dal ricevimento della comunicazione, l'Agenzia ha a disposizione **90 giorni** (prorogabili di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni particolarmente complesse) entro i quali emettere il **provvedimento di destinazione** deliberato dal Consiglio direttivo dell'Agenzia. In caso di **procedure concorsuali**, il provvedimento è adottato entro **30 giorni** dall'approvazione del progetto di riparto. Per ciascuna tipologia di beni, sono previste diverse possibilità di destinazione.

Il percorso che porta alla destinazione e alla consegna dei beni confiscati è una fase delicata del processo di gestione; è **necessario sanare tutte le criticità** che gravano su di essi (ipoteche, occupazioni abusive, identificazione esatta degli estremi catastali) con lo scopo di consentirne l'assegnazione. Una volta destinato il bene, **l'Agenzia mantiene il potere di verifica dell'utilizzo dei beni** da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di

assegnazione e di destinazione e di revoca del provvedimento nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate.

Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, ne dispone la **distruzione** o la **demolizione**. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la **revoca dell'assegnazione o della destinazione** da parte dello stesso organo che l'ha disposta.

- Beni immobili

I beni immobili, una volta confiscati in via definitiva, possono essere:

1. **mantenuti al Patrimonio dello Stato** per finalità di giustizia, ordine pubblico e di protezione civile e per altri usi governativi o pubblici connessi alle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di mafia;
2. mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del ministro dell'Interno, **utilizzati dall'Agenzia** per finalità economiche;
3. trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al **patrimonio del comune in cui l'immobile è sito**, ovvero al **patrimonio della Provincia o della Regione**. Gli enti territoriali possono amministrare **direttamente** il bene o affidarlo in **concessione** disciplinata da apposita convenzione. Per l'affidamento per il riuso sociale i Comuni procedono garantendo trasparenza e parità di trattamento quindi, solitamente, con bando pubblico rivolto ai soggetti potenzialmente gestori di beni confiscati per riuso sociale individuati dall'art. 48 c. 3 lett. c) del Codice Antimafia. **I beni non assegnati per fini sociali o istituzionali possono essere utilizzati per finalità di lucro e i proventi devono essere utilizzati per finalità sociali**. Se entro un anno l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia provvede alla revoca o alla nomina di un commissario con poteri sostitutivi;
4. assegnati, in comodato d'uso gratuito, direttamente dall'ANBSC, per il riuso sociale, tramite bando pubblico rivolto ai potenziali soggetti gestori tra i quali ci sono le cooperative sociali e le altre tipologie di cooperative purchè a mutualità prevalente;
5. trasferiti al **patrimonio del comune in cui l'immobile è sito, se confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**. Il comune può

amministrarlo direttamente o, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero dei tossicodipendenti nel luogo in cui è sito l'immobile;

6. **venduti**, qualora non sia possibile la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse. L' avviso di vendita è pubblicato dall'ANBSC sul suo sito internet ed è effettuata al miglior offerente, con l'esclusione del precedente proprietario e dei soggetti condannati o indiziati di reati di criminalità organizzata, loro coniugi e parenti e affini fino al terzo grado.

Possono esercitare la prelazione all'acquisto:

- gli **enti pubblici** che hanno tra le altre finalità anche quella dell'investimento nel settore immobiliare
- **le cooperative edilizie costituite dal personale delle forze armate e il personale delle forze di polizia**
- le **associazioni di categoria** che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico
- le **fondazioni bancarie**
- gli enti territoriali.

I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per **cinque anni** dalla data di trascrizione del contratto di vendita. Affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, l'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile.

7. distrutti o demoliti, nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, o quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile. In questi casi l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

- **Beni aziendali**

I beni aziendali sono **mantenuti al patrimonio dello Stato** e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

1. all'**affitto**, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a **titolo oneroso**, a società e ad imprese pubbliche o private, o a **titolo gratuito**, senza oneri a carico dello Stato, a **cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata**. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali;

2. in **concessione per finalità istituzionali** ai soggetti che possono realizzare il riuso sociale, incluse le cooperative sociali e quelle a mutualità prevalente, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico;

3. alla **vendita**, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, **a soggetti che ne abbiano fatto richiesta**, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita stessa sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

4. alla **liquidazione**, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione sia finalizzata al risarcimento delle vittime di reati di tipo mafioso;

- **Altri beni**

I **beni mobili**, anche iscritti in pubblici registri, possono essere:

- destinati ad **organi dello Stato**, agli **enti territoriali** o agli enti indicati dal codice antimafia per la realizzazione del riuso sociale, tra cui le cooperative sociali e le altre cooperative a mutualità prevalente. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico;
- **venduti**, anche tramite trattativa privata, se non utilizzati per i precedenti fini;
- **distrutti o demoliti**, nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, o quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile.

Le somme di denaro che non debbano essere utilizzate per risarcire le vittime o per la gestione di altri beni confiscati devono essere versate nel **Fondo Unico di Giustizia**.

Il soggetto a cui viene assegnato il bene **deve utilizzarlo per lo scopo previsto dall'atto di assegnazione**. L'ANBSC, e i Comuni assegnatari, esercitano un'attività di monitoraggio per verificare che il bene sia utilizzato correttamente.

Esistono alcune procedure speciali per l'assegnazione di beni immobili di particolare pregio o di beni situati in zone sismiche. Inoltre, l'ANBSC può disporre la vendita diretta di alcuni beni se ritiene che l'assegnazione non sia la modalità più idonea per valorizzare il bene stesso.

L'ANBSC pubblica annualmente una **relazione** sull'attività di gestione e assegnazione dei beni confiscati. I cittadini possono inoltre consultare il **Portale Infoweb di "Piattaforma unica delle destinazioni"** per avere informazioni sui beni confiscati presenti sul territorio nazionale.

5. Cenni normativi

Nell'ambito degli strumenti legislativi di lotta alla criminalità organizzata, le misure che riguardano il sequestro dei beni delle organizzazioni mafiose rivestono un ruolo centrale perché hanno lo scopo di **colpire il patrimonio accumulato illecitamente dalle organizzazioni criminali**. Lo scopo è quello di sottrarre i beni di origine illecita dal circuito economico dell'organizzazione criminale. Queste misure, introdotte per la prima volta nel 1982 con la **legge Rognoni-La Torre** ([legge n. 646 del 1982](#)) sono state oggetto nel corso degli anni di numerose modifiche, con lo scopo di superare le difficoltà applicative e rendere più snelle ed efficaci le procedure.

- 1982

Nel 1980 **Pio La Torre** (prima sindacalista Cgil e poi deputato PCI) presentò un disegno di legge per l'introduzione del reato di associazione mafiosa nel nostro Codice penale. Ma solo il **13 settembre 1982**, dopo la sua uccisione e quella del suo collaboratore Rosario Di Salvo, e dopo l'assassinio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'autista Domenico Russo, il Parlamento approvò quella che oggi viene ricordata come legge Rognoni-La Torre. Si tratta della **norma che in Italia ha introdotto il reato di associazione criminale di stampo mafioso** e l'istituto della confisca dei beni come strumento fondamentale contro il potere mafioso. Il nuovo approccio fu legato al cambiamento di direzione nel contrasto al fenomeno mafioso e all'idea che la repressione militare delle organizzazioni criminali non sarebbe stata sufficiente a comprimerne la pericolosità, soprattutto in presenza di ingenti riserve economiche.

- 1996

Altri eventi storici gravi produssero nuovi passi avanti: le uccisioni di Giovanni Falcone (23 maggio 1992) e Paolo Borsellino (19 luglio 1992), che anticiparono le stragi di Firenze e Milano del 1993, e gli attentati a Roma contro le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano. Nacque proprio in quelli anni il network associativo di **Libera**, che come prima iniziativa di rilievo nazionale **raccolse le firme** per una petizione popolare a favore di una legge che introducesse il **riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e alle persone corrotte**. La legge del 7 marzo 1996 ([legge 109/96](#)), proposta da **Giuseppe Di Lello** (ex magistrato del pool antimafia e in quel momento deputato), venne approvata però con numerose differenze dalla norma promossa da Libera: innanzitutto, fu eliminata la parte dedicata all'uso sociale dei beni confiscati ai corrotti, per la cui introduzione bisognerà aspettare il 2017.

- Primi anni Duemila

Negli anni successivi furono adottate altre iniziative legislative, tra le quali l'istituzione di un Commissario straordinario per la gestione dei beni confiscati dal 2000 al 2008 (con un'interruzione tra 2003 e 2007) e **nel 2010** la nascita dell'**Agenzia nazionale per**

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), istituita con il [decreto legge 4/2010](#).

- **Codice antimafia**

Nel 2011, con il decreto legislativo 159, è stato istituito il cosiddetto [Codice antimafia](#), che raccoglie e armonizza tutte le norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa e incorpora il nuovo Codice delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e delle certificazioni antimafia, oltre alla regolamentazione dei compiti e ruoli dell'ANBSC.

Contiene tutta la normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali e sul riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati

- **2017**

Nel 2017, dopo un iter parlamentare durato due anni, è stata promulgata la [legge numero 161 del 2017](#), che introduce una serie di importanti novità nella normativa antimafia, con particolare riguardo al tema dei beni confiscati. Con questa legge, già all'articolo uno, **viene ampliata la possibilità di sequestrare i beni ai corrotti e agli evasori**. Viene introdotta la possibilità di effettuare un **affiancamento dell'impresa a rischio di infiltrazioni mafiose**: il controllo giudiziario diviene una misura che punta a garantire, per quanto possibile, la continuità del lavoro. Sempre nel campo delle misure rivolte alle aziende sequestrate, **le prefetture possono convocare dei tavoli ad hoc**, con le **associazioni di categoria maggiormente rappresentative**, proprio per preservare il tessuto economico di un territorio. Viene modificata in parte l'organizzazione dell'Agenzia nazionale e vengono individuate delle regole più stringenti per gli amministratori giudiziari, soprattutto nella fase di assegnazione degli incarichi. La legge, inoltre, prevede che alcuni beni confiscati, in ragione delle loro caratteristiche fisiche o per ragioni particolarmente simboliche, possano essere assegnati temporaneamente anche in fase di sequestro, direttamente dal Tribunale delle misure di prevenzione. Si stabilisce che misure di prevenzione patrimoniale possono essere attivate anche dalla Procura nazionale antimafia e si prevede che la competenza su tali misure sia dei tribunali dei distretti della corte d'appello. Tra le novità più importanti, **viene ampliato l'elenco dei soggetti che possono riutilizzare socialmente i beni confiscati, inserendo anche le cooperative non sociali, purché a mutualità prevalente**.

- **2018**

L'ultima modifica in ordine di tempo è arrivata nel novembre 2018, con il cosiddetto **decreto sicurezza (dl 113/2018)**, di iniziativa dell'allora vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. È stata introdotta la **possibilità di vendita dei beni immobili confiscati ai privati**: una **modifica sostanziale rispetto ai principi del loro riutilizzo per finalità pubbliche e sociali prevista dalla legge 109**, e di cui Libera ha chiesto una revoca dal momento della sua entrata in vigore. La vendita era già possibile ad alcune categorie di soggetti, tutti senza scopo di lucro, come *extrema ratio*. La vendita ai privati, al miglior offerente come prevede questa norma, rischia di

non permettere di attivare percorsi risarcitori per il territorio e le comunità, individuando questa come strada più semplice e veloce per a gestione dei patrimoni confiscati.

- 2024

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di mettere mano alla questione con alcune norme sull'amministrazione di beni sequestrati e confiscati. Il [disegno di legge](#) di iniziativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con norme in materia di **sicurezza pubblica**, attualmente al Senato dopo l'approvazione della Camera dei deputati, contiene una serie di **modifiche al Codice antimafia** in materia di **gestione delle aziende sequestrate e confiscate**, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati. In particolare, dispone che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati ne illustri nel dettaglio le **caratteristiche tecnico-urbanistiche**, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali. Si prevede, inoltre, una specifica procedura per la gestione degli abusi o irregolarità edilizie che si riscontrano a volte nei beni. Si prevede inoltre che, se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico viene accertata la sussistenza di **abusi non sanabili**, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento; si dispone, infine, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente.

In materia di gestione delle aziende sequestrate, il disegno di legge interviene sul **meccanismo di valutazione della prosecuzione o ripresa dell'attività aziendale da parte del Giudice delegato**. Viene introdotta la verifica da parte del Tribunale, con cadenza almeno annuale, del **perdurare delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa**, sulla base delle quali il Giudice delegato ha approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività. Il testo prevede che se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa e se l'impresa è priva di patrimonio utilmente liquidabile, il Tribunale lo comunica all'ufficio del registro delle imprese, che ne dispone la cancellazione entro **60 giorni**. Se il Senato approverà il testo senza ulteriori modifiche, le norme del ddl entreranno in vigore una volta che il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

- La direttiva UE sui beni confiscati

Il Consiglio europeo ha adottato il **12 aprile 2024** la [direttiva 2022/0167](#) che stabilisce **norme minime a livello dell'UE in materia di reperimento, identificazione, sequestro, confisca e gestione di beni di origine criminale** in relazione a un'ampia gamma di reati. La direttiva, che dovrà essere attuata dagli Stati membri con proprie norme **entro due anni e mezzo** a partire dalla data di approvazione, intende dotare gli Stati membri di strumenti per combattere la criminalità organizzata e i profitti illeciti a essa associati. I Paesi dell'UE dovranno garantire che le autorità dispongano delle risorse necessarie per le loro attività, avranno inoltre l'obbligo di **consentire il sequestro di beni** e, in caso di condanna definitiva, la confisca di beni strumentali e proventi derivanti da un reato. Dovranno inoltre adottare norme che consentano di confiscare beni di valore corrispondente ai proventi di un reato. In caso di cessione a terzi di beni di origine

criminosa o criminale di pari valore, dovrà anche essere possibile confiscarli se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca. Le nuove norme consentiranno inoltre agli Stati membri di procedere alla **confisca di patrimonio** quando quest'ultimo è collegato a condotte criminose tramite un'organizzazione criminale e produce un vantaggio economico considerevole. Introduce inoltre una descrizione di "bene" che può essere sottoposto a sequestro e confisca includendo tutte le possibili forme di beni, incluse le cripto-attività.

Gli uffici per il recupero dei beni responsabili della cooperazione transfrontaliera saranno rafforzati e sosterranno le autorità nazionali e la Procura europea nelle indagini per il reperimento dei beni. Gli uffici per la gestione dei beni saranno designati dagli Stati membri e gestiranno direttamente i beni congelati o confiscati e forniranno sostegno ad altri organismi competenti. La nuova direttiva prevede infine la **vendita dei beni sequestrati** a determinate condizioni e anche prima della confisca definitiva, ad esempio se questi beni sono deteriorabili.

6. Le storie e i protagonisti

Sono circa **85** le cooperative che **gestiscono beni confiscati aderenti a Legacoop**. Si trovano in 13 regioni e sono principalmente cooperative sociali.

Ne esistono di tre tipologie:

- a) le cooperative specialiste del riuso, sono cooperative che svolgono l'intera loro attività sui beni confiscati, ne sono un esempio le cooperative di Libera Terra
- b) le cooperative non specialiste del riuso, sono cooperative che gestiscono beni confiscati e svolgono le loro attività anche su altri beni. Appartengono a questa categoria la maggior parte delle aderenti
- c) i workers buyout dei lavoratori di aziende confiscate. Ad oggi sono solo 5, tutte in Sicilia, e altre progettualità sono in corso.

A seguire vengono presentate tre storie esemplificative, una per ogni categoria, lasciando anche spazio alla voce dei singoli protagonisti.

6.1 Le cooperative specialiste del riuso

Libera Terra

Le cooperative Libera Terra sono **cooperative sociali di tipo B**, di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, costituite per bando pubblico, che gestiscono beni confiscati alle mafie, per la maggior parte terreni agricoli. La prima cooperativa è nata nel 2001 in provincia di Palermo per favorire la concreta applicazione delle norme sul riutilizzo sociale dei beni confiscati e dimostrare che potevano essere una grande opportunità di sviluppo economico, di lavoro e di riscatto dei territori.

Libera Terra è un'iniziativa imprenditoriale nata dalla cooperazione, promossa dall'associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", che comprende, oggi, **nove cooperative sociali e un consorzio**, anch'esso cooperativa sociale senza scopo di lucro, che gestiscono terreni e strutture confiscati alle mafie in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, coinvolgendo altri agricoltori biologici del Sud Italia che condividono gli stessi valori e principi.

L'obiettivo di Libera Terra è valorizzare territori meravigliosi ma complessi, promuovendo un sistema economico virtuoso e sostenibile basato sulla **legalità, sulla giustizia sociale e sul mercato**, attraverso la trasformazione dei beni confiscati alle mafie in risorse produttive, la formazione di imprese economicamente solide che generano occupazione ed effetti positivi sul territorio e la realizzazione di alimenti di alta qualità.

Nel 2008 le cooperative sociali Libera Terra, insieme ad altri operatori che ne hanno sposato la causa, hanno fondato il consorzio Onlus Libera Terra Mediterraneo con l'obiettivo di mettere insieme le attività agricole delle cooperative e di affrontare il mercato in maniera unitaria ed efficace. Il Consorzio Libera Terra Mediterraneo coordina le attività produttive delle singole cooperative che lo compongono e segue direttamente la trasformazione delle materie prime agricole in prodotti finiti, ricercandone la massima valorizzazione attraverso la loro commercializzazione sugli scaffali più prestigiosi dei diversi canali distributivi, sia in Italia che in molti paesi stranieri.

Le cooperative si impegnano per **fornire lavoro stabile**, con prospettive di crescita e soddisfazione personale per tutti, a partire dai più fragili. Favoriscono la formazione continua e lo sviluppo di professionalità in grado di far crescere i territori in cui operano, dimostrando di saper essere interlocutori autorevoli e affidabili per gli enti locali, rendendo concreto il senso risarcitorio nei confronti delle comunità del loro riutilizzo sociale. Il cambiamento all'interno dei territori in cui operano è centrale per restituire alla collettività parte dei valori aggiunti creati, materiali ed immateriali, per contribuire a diffondere e sostenere una cultura della responsabilità, della sostenibilità e del rispetto del lavoro.

[Libera Terra - Le terre libere dalle mafie](#)

Le Terre di don Peppe Diana di Libera Terra

La cooperativa sociale “**Le Terre di don Peppe Diana di Libera Terra**”, intitolata al giovane sacerdote ucciso il 19 marzo del 1994 dalla camorra, è stata costituita il 20 settembre del 2010 nell'ambito del progetto “Mozzarella della Legalità” promosso dall'associazione “Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” che aveva come obiettivo principale l'attuazione di un percorso di sensibilizzazione per l'utilizzo sociale e produttivo di terreni e allevamenti bufalini confiscati alla camorra. Lo studio di fattibilità, elaborato da “**Cooperare con Libera Terra**”, ha creato le basi per la realizzazione di un'impresa cooperativa attenta alle produzioni biologiche di alta qualità e rispettose delle tradizioni locali, capace di coinvolgere altri produttori sani del territorio.

La cooperativa è entrata in rete con le altre cooperative Libera Terra, costituite in precedenza in altri territori meridionali, tramite la partecipazione al “Consorzio **Libera Terra Mediterraneo**”.

Oggi la cooperativa, con il marchio Libera Terra, è impegnata nella conduzione di circa 80 ettari di fondi agricoli confiscati e certificati biologici, disseminati sui territori del casertano.

[I dieci anni della cooperativa Terre di don Peppe Diana Libera Terra \(cooperareconliberaterra.it\)](#)

La parola ai protagonisti: Massimo Rocco il rappresentante legale di “Le Terre di don Pepe Diana” di Castelvoturno (CE)

Abbiamo intervistato il rappresentante legale della cooperativa “Le Terre di don Pepe Diana”, **Massimo Rocco**, per ascoltare da chi ogni giorno vive, sulla propria pelle, la gestione dei beni confiscati alla malavita, cosa significa svolgere questa attività.

Domanda. Quali sono i vantaggi oggettivi nella gestione di un bene confiscato?

Risposta. Un vantaggio oggettivo è costituito dalla modalità di assegnazione del comodato d’uso gratuito che **evita ai soci delle imprese cooperative di sostenere gravosi canoni d’affitto**; nella maggior parte dei casi i comodati sono pluriennali e consentono ai soci di sviluppare piani d’impresa per rendere sostenibili le attività, con una visione a lungo termine.

D. Quale è secondo lei il valore aggiunto nel gestire un bene confiscato rispetto a un qualsiasi altro bene?

R. Gestire beni di proprietà pubblica è una **grande responsabilità** ma allo stesso tempo è una grande **opportunità** per i protagonisti delle imprese cooperative che nascono per rendere concreto il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati: quella di offrire un lavoro utile alle comunità a cui si rivolgono e l’orgoglio di rappresentare degli **esempi virtuosi** e divenire **punti di riferimento** per gli attori economico-sociali del territorio.

D. Quali sono le maggiori difficoltà che avete incontrato nella gestione di questo tipo di beni?

R. Dal punto di vista economico, nel corso degli ultimi 4 anni, prima a causa della **pandemia** e poi dello sconsiderato **aumento dei costi delle materie prime**, la maggiore difficoltà è stata mantenere i livelli di sostenibilità precedentemente consolidati. A causa della complicata situazione economico-finanziaria, la cooperativa **ha dovuto rinviare alcuni progetti di sviluppo e consolidamento** già previsti, tra i quali: sopperire alla mancata diffusione commerciale locale dei prodotti alimentari realizzati, **sviluppare un’attività zootecnica** per iniziare a produrre materia prima necessaria per le trasformazioni.

La coesione della base sociale non è stata sempre regolare, ci sono stati vari **avvicendamenti** (alcuni dei quali nel corso dell’ultimo anno) tra i componenti del CdA e della compagine sociale; hanno sicuramente inciso negativamente le condizioni economico-finanziarie non facili da affrontare, a causare demotivazioni o perdita di fiducia nel progetto. Al momento, è stato di recente completato un percorso di ricostruzione della base sociale, con ammissione di nuovi soci.

La mancata coesione ha comportato nel corso degli ultimi anni una **non assidua presenza nel territorio** e la mancata partecipazione dei soci ad eventi o manifestazioni organizzate da partner associativi.

D. Quali sono oggi i problemi burocratici/normativi che si incontrano in questa attività imprenditoriale?

R. Pur gestendo beni di proprietà pubblica, nella maggior parte dei casi **non si riscontrano facilitazioni di accesso a dati** e immediate **interlocuzioni con i responsabili degli uffici comunali** di competenza. Il discorso andrebbe sempre distinto poiché su alcuni comuni è più semplice ed immediata una collaborazione e con altri molto meno.

D. Ci sono stati casi di ritorsione da parte della criminalità organizzata? Se sì, come siete stati tutelati dallo Stato?

R. Ritorsioni dirette da parte degli ex proprietari dei beni per fortuna **mai**. In passato c'è stato qualche spiacevole episodio di **incendi dolosi** su alcuni dei terreni assegnati in gestione. In ogni caso è da sottolineare la **positiva reazione delle associazioni partner**, accanto al supporto che non manca mai delle forze dell'ordine e dei rappresentanti delle istituzioni locali.

D. Quali sono i prossimi obiettivi della cooperativa nell'ambito del riuso sociale dei beni?

R. Consolidamento delle attività economiche e sociali, sviluppo e diversificazione delle produzioni, nuove assunzioni (soprattutto di ulteriori soggetti svantaggiati), nuovi ed innovativi investimenti.

Tornare ad essere, dopo un periodo di alti e bassi, **un autorevole punto di riferimento per il territorio** e un affermato presidio di **vera legalità**.

6.2 / Workers buyout

PROGETTO OLIMPO

La Cooperativa **Progetto Olimpo** si è formata nel 2014 su iniziativa di un gruppo di lavoratori ex dipendenti di una società sequestrata nel 2001 dal Tribunale di Catania per fatti attinenti a reati di mafia.

Il progetto di Workers Buyout, supportato finanziariamente da CFI (Cooperazione. Finanza. Impresa) e da Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop, è nato proprio per dare continuità ai lavoratori della struttura, attraverso la gestione di un Supermercato integrato di medie dimensioni. Nel 2014 la Cooperativa ha acquistato il ramo d'azienda e ha stipulato il Contratto di affitto dell'immobile palermitano dove si trovava il supermercato (Via dell'Olimpo, 24).

Oggi la Cooperativa svolge la propria attività con notevole successo, passando da un fatturato di 8 milioni di euro nel 2015 agli attuali 14 milioni, e rappresenta una storia emblematica di come si possa salvaguardare l'occupazione e riaffermare la legalità in un settore come quello della Grande distribuzione organizzata, particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni mafiose. Questi risultati hanno consentito alla cooperativa anche di allargare la base occupazionale che è passata da 32 soci lavoratori e 3 dipendenti, a 34 soci e 28 dipendenti, lo sviluppo dei fatturati e i conseguenti investimenti di riqualificazione dell'immobile effettuati negli anni hanno creato inoltre un indotto formato da 10 negozi che occupano alcune decine di dipendenti.

La struttura ospita, oltre al supermercato Eurospar, una galleria di negozi di abbigliamento, accessori, parafarmacia, profumeria e un bar.

L'immobile nel quale viene esercitata l'attività ha avuto bisogno di notevoli ed onerosi investimenti, ai quali la Cooperativa non si è mai sottratta, consapevole dell'importanza che questi avevano per la crescita dell'attività, compresi quelli per la creazione di un parco fotovoltaico di 400 kWp, che ha l'obiettivo di ridurre i costi delle forniture di energia e gli impatti sull'ambiente.

[Centro Olimpo superstore a Palermo \(centroolimpopalermo.it\)](http://centroolimpopalermo.it)

La parola ai protagonisti: Gaetano Salpietro, Presidente di "Progetto Olimpo" di Palermo

Gaetano Salpietro è il presidente della Cooperativa "Centro Olimpo" e da dipendente si è trasformato in imprenditore salvando l'azienda in cui lavorava e trasformandola in un esempio di rispetto e legalità: il precedente proprietario dello store "non era un soggetto trasparente" e la confisca dell'impresa, seguita dal sequestro definitivo, avrebbe causato la perdita di posti di lavoro diretti e nell'indotto.

Domanda. Quali sono i vantaggi oggettivi nella gestione di un bene confiscato?

Risposta. Nel nostro caso specifico si tratta di un caso particolare: siamo diventati proprietari dell'azienda dove lavoravamo e che stava per chiudere quindi per noi è stata una grande opportunità. Per alcuni colleghi sarebbe stato molto difficile ri-collocarsi nel mondo del lavoro. Ora la cooperativa ha un indotto di 100 posti di lavoro, di cui 60 della cooperativa, vengono rispettati i contratti collettivi e rappresenta un'oasi di legalità a Palermo, un territorio di per sé molto complesso, dove la GDO spesso è in mano a un'economia parallela, illegale e difficilmente rintracciabile. Da noi la trasparenza è un valore irrinunciabile.

D. Quali sono le maggiori difficoltà che avete incontrato nella gestione di questo tipo di beni?

R. Abbiamo corso un rischio altissimo per salvare e rilanciare il Centro Olimpo, avendo messo a disposizione la nostra liquidazione, e tutte le nostre risorse, per finanziare il progetto di rinascita: noi però conoscevamo profondamente questa realtà avendoci lavorato a lungo e ci credevamo. Questo ha influito positivamente sull'opinione degli stakeholder: da Legacoop, che ci ha sostenuto, al giudice, che ha deciso infine di assegnarci il bene, piuttosto ambito anche da altri imprenditori.

D. Quali sono oggi i problemi burocratici/normativi che si incontrano in questa attività imprenditoriale?

R. Gli amministratori giudiziari e i commissari che hanno la responsabilità dei beni sequestrati e/o confiscati **non sono imprenditori** e non hanno capacità commerciali, quindi a volte il dialogo è complesso e non ci si comprende.

D. Ci sono stati casi di ritorsione da parte della criminalità organizzata? Se sì, come siete stati tutelati dallo Stato?

R. Non abbiamo **mai subito ritorsioni o attacchi** da parte della criminalità organizzata, i cui rappresentanti sono perfettamente consapevoli che da noi non c'è spazio per loro. Chi organizza i racket sa dove andare e non hanno mai neanche provato a venire da noi.

D. Quali sono i prossimi obiettivi della cooperativa nell'ambito del riuso sociale dei beni?

R. Stiamo **reinvestendo nella nostra realtà con una ristrutturazione dello store**, intendiamo rendere sostenibile l'immobile in cui si trova con un impianto fotovoltaico e nel frattempo lavoriamo per la gestione di un altro supermercato, sempre a Palermo.

6.3. Le cooperative non specialiste

Cooperativa Frassati

Il 9 giugno del 2022 il Comune di Alpignano, in provincia di Torino, ha consegnato ai vertici della **Cooperativa Frassati - un'impresa sociale** senza fini di lucro che progetta e gestisce servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi, attiva nel torinese dal 1976 e si occupa anche di inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità - le chiavi di un gruppo di appartamenti confiscati alla malavita e **battezzati "Antonio Landieri"**, in onore della prima vittima innocente con disabilità della camorra durante la prima faida di Scampia, ucciso per uno scambio di persona.

Questi immobili, ha spiegato durante l'inaugurazione il presidente della cooperativa Roberto Galassi, sono stati trasformati in "un gruppo appartamento per persone con disabilità", supportato da operatori professionali che accompagnano gli ospiti in un progetto di autonomia. Ancora, auspicio di Galassi, quello che casa Antonio Landieri si trasformi in un punto d'incontro con la comunità locale aperto a tutto il territorio "perché insieme si va lontano".

<https://coopfrassati.com/persona/>

La parola ai protagonisti: Elisa Masiero, responsabile beni confiscati della cooperativa Frassati

Obiettivi, prospettive e un punto di vista sul futuro della gestione dei beni confiscati sono stati delineati da Elisa Masiero che è responsabile di questa attività nella cooperativa sociale Frassati.

Domanda. Quali sono i vantaggi oggettivi nella gestione di un bene confiscato?

Risposta. La cooperativa ad oggi gestisce una molteplicità di servizi di varia natura e con fini sociali diversificati ma a differenza di questi **la conduzione di servizi confiscati ha un vantaggio** in quanto ci ha permesso di **entrare in possesso di strutture appartenute a esponenti della**

criminalità organizzata mediante progetti che garantiscono la **restituzione alla società**, col fine di far diventare i luoghi sottratti spazi di promozione dei diritti e dei valori di cittadinanza. La scelta di concorrere per l'assegnazione di questi beni non è stata casuale, né puramente utilitaristica. Al contrario, Frassati crede molto nel significato simbolico così come nelle ricadute concrete di questi percorsi.

Gestire un bene confiscato è un rinforzo della legalità, ti permette di mettere i beni confiscati al servizio della collettività. Le mafie non sono soltanto dei gruppi criminali violenti e senza scrupoli, ma anche un modello "di successo" che rischia pericolosamente di imporsi nella mentalità collettiva, ben al di fuori dei circuiti della delinquenza.

L'idea che la società si basi su rapporti di forza e che i favori e privilegi sostituiscano i diritti, non è purtroppo un modello "soltanto" mafioso. È però quanto di più distante possa esistere dall'ideale della cooperazione, e in particolare della cooperazione sociale. In questo senso, come Cooperativa sociale ci è parso naturale investire nella rivalutazione di alcuni immobili confiscati, che l'ente pubblico ha messo a bando, per realizzare iniziative di interesse pubblico.

D. Quale è secondo lei il valore aggiunto nel gestire un bene confiscato rispetto a un qualsiasi altro bene?

R. È scontato che un bene sottratto alle mafie sia segno della giustizia che si impone sulla prepotenza, del diritto che vince sull'abuso ed è anche uno strumento reale di redistribuzione della ricchezza ingiustamente accumulata da chi calpesta le leggi e la dignità degli altri.

Il valore aggiunto che vediamo nel poter gestire beni di questo tipo è quello di poter essere **promotori di progettualità** che favoriscono il passaggio da una ricchezza "sporca" ad una ricchezza condivisa. Ad una ricchezza che viene restituita proprio a chi ne ha più bisogno.

Gli immobili a noi assegnati ospitano e ospiteranno tre progetti abitativi speciali: uno per servizi di assistenza sociale, uno per persone con disabilità in cerca di autonomia, uno per persone e coppie senza dimora, su modello dell'Housing First. **Tre situazioni di fragilità** che in quegli alloggi possono trovare protezione, educazione e nuove prospettive. Un bello **smacco per chi li aveva costruiti o acquisiti** in una logica di disprezzo per le regole e per il bene comune

D. Quali sono le maggiori difficoltà che avete incontrato nella gestione di questo tipo di beni?

R. Se riflettiamo sulle difficoltà riscontrate nel gestire dei beni confiscati sicuramente una è la più emergente: una **difficoltà connessa al territorio** in cui è collocato l'immobile, di piccole dimensioni oltre che montano.

In questo caso la confisca ha sicuramente generato **tanto brusio** tra le vie del paese, un brusio legato alla paura che un evento simile potesse sporcare l'immagine costruita negli anni di un paesello di montagna con una storia del tutto affascinante: poter realizzare **un progetto con ricadute sociali su un territorio che in verità avrebbe voluto solo mantenere un segreto** sull'accaduto, ha richiesto un impegno maggiore. Una sfida che però possiamo dirci di aver vinto.

Per quel territorio ad oggi è il **primo esperimento di riutilizzo di un bene confiscato a uso sociale**. Il lavoro di sinergia tra Stato, ente pubblico, cooperativa e cittadinanza ha costituito una forte testimonianza nel trovare vie efficaci per dare nuova vita a un simbolo di illegalità. La realizzazione di un progetto sociale di questo tipo ha rappresentato una **testimonianza di come la lotta alla criminalità organizzata sia una realtà** che può coinvolgere anche piccole comunità e ambiti sociali che nell'immaginario collettivo si ritengono immuni.

D. Quali sono oggi i problemi burocratici/normativi che si incontrano in questa attività imprenditoriale?

R. Rispetto al passato, sicuramente i risultati delle nuove disposizioni normative si possono ritenere modesti. Sarebbe forse **necessario che il bene confiscato venga consegnato al territorio prima possibile**, snellendo le lungaggini burocratiche che invece a ora ne rendono macchinoso l'utilizzo. Un tempo oggettivamente lungo che deve dettagliare come il bene sarà valorizzato per finalità sociali.

Frassati nel 2020 ha presentato all'ANBSC un progetto di utilizzo sociale in cui è stata dettagliata la valorizzazione a fini sociali del bene così come le attività svolte e i benefici territoriali: solo nel 2023 il bene è stato assegnato alla Cooperativa.

Forse questo è un evidente segnale che permangono ancora delle criticità di varia natura, che si concretizzano sia prima dell'effettivo riutilizzo, sia successivamente una volta che il bene è attivo nelle sue nuove funzioni.

D. Ci sono stati casi di ritorsione da parte della criminalità organizzata? Se sì, come siete stati tutelati dallo Stato?

R. Ad oggi la gestione dei tre immobili **non ha costituito alcun atto di ritorsione** da parte della criminalità organizzata. Questo anche grazie agli enti assegnatari che hanno svolto in alcuni casi una proficua attività di sostegno e tutela perché ciò non accadesse.

D. Quali sono i prossimi obiettivi della cooperativa nell'ambito del riuso sociale dei beni?

R. La cooperativa si pone come obiettivo principale quello di essere parte attiva nel riuso dei beni, non solo come soggetto gestore, ma come promotore nel **superamento dell'attuale logica quantitativa** di governance dei beni confiscati, una logica che talvolta porta solo al mero risultato numerico degli immobili sottratti alla criminalità mentre occorre porre l'accento sulla logica qualitativa.

Una logica che possa tenere conto del **numero di cittadini e utenti coinvolti** nel progetto di riuso del bene, della capacità di risposta alle esigenze delle comunità e nel suo coinvolgimento come parte attiva.

L'obiettivo è quello di superare l'approccio focalizzato principalmente sulla ristrutturazione edile del bene, in favore di un modello che generi progetti non finalizzati alla socialità quanto alla società, progetti che grazie al coinvolgimento del territorio stesso possano ridare linfa vitale alla comunità.

La scelta di concorrere per l'assegnazione di questi beni **non è mai stata casuale per la cooperativa**, ci abbiamo visto e ci vediamo un impegno doveroso sia per il territorio in cui ogni giorno lavoriamo sia per realizzare luoghi di promozione dei diritti e dei valori di cittadinanza.

7. Conclusioni e prospettive

Il valore e il significato del riuso sociale è, per il mondo della cooperazione, **fortemente connesso alla propria identità e missione**, ed è coerente con i principi internazionali dell'ICA, l'International cooperative alliance. L'attenzione alle comunità locali e il contributo che la cooperazione vuole dare per la creazione di un mercato e di una società più equa e sostenibile si collegano perfettamente al ruolo che si può svolgere a fianco degli enti pubblici, per contribuire al riutilizzo positivo dei beni confiscati, affinché questi creino opportunità e concorrano al percorso di cambiamento culturale nei territori, dando dignità al lavoro e valorizzando le specificità locali, e dimostrando che si possono dare risposte concrete ai bisogni primari delle persone (in primis di cura e di lavoro) proprio **a partire da ciò che ha depauperato ed avvelenato il territorio**.

Alla luce delle esperienze già realizzate, e consapevoli del ruolo che la cooperazione può avere a fianco degli enti pubblici, **Legacoop** ha avviato un percorso interno di approfondimento e sensibilizzazione, per **un rinnovato e maggiore impegno in questo ambito**, volto a coinvolgere maggiormente non solo le cooperative sociali, ma anche le cooperative a mutualità prevalente, per trovare il modo di prevedere, nello svolgimento delle loro attività operative strumentali, il recupero di un bene confiscato. Mettere insieme l'interesse collettivo con la realizzazione di finalità mutualistiche è il modo più coerente di essere operatori e riuscire a ridurre il numero di beni non riutilizzati socialmente non può che essere un obiettivo in cui il sistema Legacoop vuole impegnarsi.

Oltre che all'interno, si è avviato un nuovo dialogo con i diversi soggetti pubblici coinvolti, con l'intento di trovare soluzioni comuni, superare diffidenze, affrontare insieme le criticità che ancora esistono. Tra queste ultime, alcune sono significative e non hanno ancora trovato soluzioni. Una di queste riguarda la **scadenza dei comodati pluriennali** soprattutto nel caso delle cooperative specialiste. Non aver normato questa fase rischia di mettere in crisi la continuità stessa delle cooperative coinvolte, visto che non è chiaro il percorso che le attende, una volta scaduti i comodati; sono già stati sensibilizzati alcuni enti pubblici e forse occorrerà anche un intervento da parte del legislatore per restituire certezze a queste realtà che nei territori si sono trasformate in tutori della legalità.

Altre criticità riguardano i **vincoli che a volte sono posti nei bandi** per la messa a disposizione dei beni (es. numero di anni di comodato che non permettono di rendere sostenibili gli investimenti e le migliorie che potrebbero essere necessarie per l'uso del bene o specifiche progettualità da realizzare sul bene, individuate indipendentemente dalle esigenze del territorio e dal contesto territoriale) che i Comuni o l'ANBSC pongono e che rendono difficile raccogliere disponibilità da parte dei potenziali soggetti gestori.

Rispetto al riuso delle aziende da parte dei lavoratori che intendono costituirsi in cooperativa, è **determinante il ruolo dell'amministratore giudiziario** e dei tempi necessari per le verifiche e

l'assegnazione dell'azienda stessa: troppo spesso i tempi sono troppo lunghi rispetto alle esigenze e opportunità imprenditoriali che i lavoratori vorrebbero cogliere. Su queste criticità, e su altre, Legacoop è impegnata per trovare soluzioni con gli enti competenti.

8. Bibliografia

Agenzia ANBSC

<https://www.benisequestraticonfiscati.it/>

Libera contro le mafie

<https://www.libera.it/>

https://www.libera.it/schede-2086-rimandati_ii_edizione

PDL Di Lello (1996)

https://legislature.camera.it/_dati/leg12/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=1778

LEGGE 7 marzo 1996, n. 109. Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-03-09&atto.codiceRedazionale=096G0120&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=8d37528b-d985-44ba-a88f-4af5d50a41d1&tabID=0.14780771248057456&title=lbl.dettaglioAtto>

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159!vig=>

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161!vig=2018-05-24>

Direttiva UE

<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/04/12/organised-crime-council-gives-green-light-for-eu-law-on-asset-recovery-and-confiscation/>

Vademecum ANSBC gestione dei beni immobili

<https://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/VademecumANSBCbeniimmobili.pdf>

FAQ ANSBC

<https://www.benisequestraticonfiscati.it/agenzia/organizzazione/lagenzia-supporta-i-comuni/faq-2/>

Studio Gruppo giuridico Fondazione con il Sud

<https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2016/07/Studio-Gruppo-Giuridico.pdf>

Referenti

Valentina Fiore - CoopFond

Marco Mingrone - responsabile legislativo Legacoop nazionale

Massimo Tognoni - responsabile ufficio stampa e comunicazione Legacoop nazionale.